

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DOSI, BRUSASCA, BELOTTI, CENGARLE e COLLEONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1969

Denominazioni ed etichettaggio dei prodotti tessili

ONOREVOLI SENATORI. — Tra i settori produttivi italiani, quello tessile ha sempre avuto dimensione e tradizioni qualitative di notevolissima importanza. Per valorizzare e difendere tali tradizioni, da tempo (per pubblica o privata iniziativa) appositi marchi garantiscono l'acquirente del manufatto circa l'originalità della fibra componente: ciò è avvenuto per la seta, il lino, la canapa e, più recentemente, per la lana.

Tuttavia l'evoluzione delle tecnologie, acceleratasi in questo ultimo decennio non soltanto nel campo delle cosiddette fibre nuove, ma anche in quello delle fibre tradizionali, e l'incessante realizzazione di sempre più perfezionate applicazioni manifatturiere, hanno fatto da varie parti sentire la necessità di una regolamentazione di carattere pubblico concernente tutti indistintamente i manufatti e le confezioni tessili.

L'Italia — anche in rapporto al volume della spesa tessile che, col graduale miglioramento dei redditi individuali, ha ormai superato i 2.400 miliardi annui — è tra i Paesi che, per primi, sono stati sensibili alla necessità di informare e tutelare il consumatore non soltanto circa la denominazione, ma anche circa l'esatta composizione

merceologica di tutti i manufatti tessili di cui esso si rifornisce.

Fin dal 1965, a iniziativa di produttori tessili, erano stati preconizzati sia la regolamentazione delle denominazioni che lo etichettaggio dei prodotti; sulla scia della conseguente eco di stampa, erano succeduti approfondimenti dell'argomento e anche un disegno di legge di iniziativa parlamentare, poi decaduto con la fine della legislatura di competenza.

Con l'avvenuto abbattimento totale delle barriere doganali fra i Paesi del MEC, e la conseguente libera circolazione delle merci nell'intera area comunitaria, il problema dell'etichettaggio dei prodotti tessili è divenuto anche un problema comunitario: è infatti necessario che la materia sia regolata in modo uniforme in tutti i Paesi, onde evitare tutti quei possibili inconvenienti che, nell'interscambio tessile, potrebbero verificarsi per la pluralità di legislazioni nazionali difformi l'una dall'altra.

Nel quadro di questi precedenti, la Commissione della CEE ha recentemente approvato una « direttiva » che delinea i principi regolatori delle denominazioni tessili, e della quale gli Stati membri sono destinatari,

onde abbiano a potersi ispirare nelle norme che ciascuno di essi riterrà di darsi in materia.

Ora, onorevoli colleghi, l'Italia ha vivissimo interesse a realizzarsi, quanto e più rapidamente possibile, la regolamentazione in questione: non soltanto il consumatore deve (finalmente ed integralmente) essere consapevole di ciò che acquista, ma — con la scomparsa delle tante denominazioni di fantasia, con le quali il prodotto scadente sovente concorre anonimamente quello di qualità — oltre a realizzarsi la difesa del cittadino, ne trarrà giovamento la stessa produzione tessile italiana, soprattutto sui mercati di esportazione dove essa è largamente presente e dove il suo primato di tradizione non potrà che maggiormente affermarsi.

Dopo l'enunciazione dei precedenti, delle finalità e soprattutto dell'interesse collettivo ad una urgente regolamentazione della materia, nelle note che seguono vengono illustrate le diverse norme nelle quali il disegno di legge si articola.

L'articolo 1 pone la norma imperativa che la circolazione dei prodotti tessili è soggetta alla regolamentazione di cui al presente disegno di legge; si è usata l'espressione « immissione a qualsiasi titolo sul mercato », per coprire tutte le possibili forme di offerta o cessione anche a titolo gratuito, quali ad esempio quelle fatte in relazione a concorsi a premi. Sono ovviamente esclusi, non avendo carattere di cessione, i passaggi fra reparti interni e/o negozi della medesima azienda, nonché i passaggi fra azienda ed azienda a titolo di lavorazione per conto. In relazione all'articolo 1, l'articolo 2 fornisce la definizione di prodotto tessile, anche con l'ausilio della tabella all. A) nella quale sono definite e denominate le varie fibre dalle quali i prodotti tessili possono essere composti. Una particolare disposizione precisa le condizioni sotto le quali, previa delibera di apposita Commissione interministeriale, possa essere provveduto (con decreto ministeriale e cioè rapidamente) all'inserimento di nuove fibre nella tabella A), nonché alla conseguente integrazione della tabella B) e — ove del caso — alla modifica dei tassi di ripresa

convenzionali ivi previsti, onde tenere il passo con la costante evoluzione che si verifica soprattutto nel campo delle fibre chimiche.

L'articolo 3 pone la norma, fondamentale per l'eliminazione delle concorrenze illecite e soprattutto per l'interesse del consumatore, che nessuna denominazione di fibra tessile possa essere impiegata (nemmeno nella propria radicale usata come prefisso o suffisso, o nella sua aggettivazione) per denominare altra e diversa fibra. Scopo della norma è quello di evitare non soltanto l'aperto uso di una denominazione per una altra, ma soprattutto quello, ancora più insidioso, di denominazioni di fantasia, circa le quali ogni esemplificazione è superflua, atte ad indurre in confusione od errore.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono le condizioni sotto le quali un determinato prodotto tessile può essere designato in relazione alla sua composizione. Praticamente i prodotti tessili vengono suddivisi in tre categorie: quelli designati con l'espressione « puro » o altra equivalente; quelli composti da due o più fibre, una delle quali rappresenti però almeno l'85 per cento sul peso del prodotto; quelli infine, sempre composti da due o più fibre, dove però nessuna delle fibre componenti raggiunga la detta percentuale minima dell'85 per cento. Le varie ipotesi di composizione e, correlativamente, le varie designazioni, non abbisognano di particolare illustrazione: conviene comunque dire che si è inteso configurare ogni possibile ipotesi, conciliando le esigenze della tecnica e della sua evoluzione con la fondamentale finalità di informazione e tutela del consumatore. Fra i prodotti tessili di cui al terzo gruppo, una specifica disposizione riguarda (in armonia della direttiva comunitaria) i prodotti misti di cotone e lino che sono designati con la espressione mistolino in Italia, e con espressioni equivalenti, negli altri Paesi della Comunità in quanto tali espressioni definiscono, per tradizione secolare, questo particolare genere di prodotto tessile.

Le disposizioni fin qui passate in rassegna costituiscono il presupposto tecnico della norma di cui all'articolo 6, norma che, per

brevità, può essere indicata come quella che — imponendo l'etichettaggio dei prodotti tessili — quantifica le finalità che il disegno di legge si propone. Ovviamente si sono separatamente considerate le diverse fasi di passaggio inerenti al ciclo di fabbricazione e di prima distribuzione (per le quali è stato stabilito l'obbligo di far risultare della composizione del prodotto dai documenti inerenti ai passaggi in questione), e la fase di vera e propria immissione al diretto consumo, per la quale è invece stato previsto che la composizione del prodotto sia asseverata da apposita etichetta. È l'etichetta che, in questa fase finale, realizza la voluta tutela del consumatore e, nel contempo, l'eliminazione di illecite concorrenze a livello produttivo e distributivo. Le particolari disposizioni di natura applicativa (quali quelle relative alla leggibilità ed uniformità dei caratteri tipografici, ed all'uso dei qualificativi o indicazioni di natura prettamente commerciale), non sono che corollari della norma fondamentale ai fini dell'integrale raggiungimento delle finalità che essa si propone. In tale prospettiva si è ritenuto opportuno disciplinare, sia pure sul solo piano della suggestione ottica a prima impressione, il rilievo tipografico da darsi all'indicazione di marchi che possano ingenerare confusione od errori di opinione nel consumatore: si è voluto in altri termini evitare che il particolare rilievo tipografico di un marchio riferentesi in modo specifico ad una determinata fibra, possa di primo acchito far ritenere al consumatore che il prodotto — fabbricato o distribuito dalla ditta titolare del marchio — sia composto di quella fibra, piuttosto che di quelle risultanti con minore rilievo dall'etichetta di obbligo.

L'articolo 7 precisa, in linea tecnica e con riferimento alla tabella B), le modalità per determinare le percentuali di composizione del prodotto tessile e quindi i presupposti del suo etichettaggio, ovviamente chiarendo che dalla considerazione del peso totale del prodotto agli effetti del calcolo delle percentuali stesse debbono essere esclusi i vari elementi ad esso accessori. L'articolo prevede (per le finalità tecniche di cui all'ulti-

mo comma) l'emanazione di un idoneo regolamento.

L'articolo 8 si commenta da sè: la finalità del presente disegno di legge essendo quella di regolamentare l'etichettaggio dei prodotti tessili immessi sul mercato nazionale, ne deriva, per logica conseguenza, la esclusione della applicabilità del presente disegno di legge ai prodotti tessili destinati ad essere esportati.

L'articolo 9 enumera (salve le migliori precisazioni o completamenti che risulteranno dalla discussione) i prodotti tessili ai quali le norme del presente disegno di legge non dovranno essere applicate. Trattasi infatti di prodotti, pur sempre tessili, che — stante le finalità del presente disegno di legge — non è sembrato opportuno assoggettare, in relazione alle loro caratteristiche di uso finale, alla norma di etichettaggio.

L'articolo 10 stabilisce le sanzioni per le varie ipotesi di inosservanza alle norme imperative di cui alla presente legge. Considerato che finalità primaria e fondamentale della legge è quella che il prodotto tessile non abbia ad essere immesso al diretto consumo se non sia munito (a cura del soggetto che lo immette al consumo: sia esso il produttore, l'importatore o il distributore) dell'etichetta di cui all'articolo 6, la norma prevede la repressione di questa inosservanza con l'ammenda di lire 2 milioni. Si è di proposito voluto che l'inosservanza configuri un reato contravvenzionale affinché l'illecito sia in ogni caso represso in quanto tale, indipendentemente dalla considerazione dell'intenzione nonchè delle cause prossime o remote che hanno determinato l'illecito stesso. È stata fatta però salva, per superfluo che potesse apparire il prevederla esplicitamente, l'azione civile del contravventore verso il proprio dante causa.

Per contro si è inteso configurare come delitto l'ipotesi di immissione al consumo di un prodotto tessile munito di etichetta recante indicazioni incomplete e comunque non conformi alla reale composizione di esso: ciò onde permettere al magistrato di individuare il soggetto passivo della norma repressiva e (ove l'illecito sia stato in-

tenzionale) di imputare al colpevole le più gravi ipotesi di reato previste dal Codice penale. Ad analoghi principi si ispira la norma, nuova per il nostro ordinamento giuridico, che reprime la pubblica offerta in vendita di un prodotto tessile sprovvisto della etichetta o munito di etichetta inesatta: finalità essenziale della legge essendo quella di tutelare il diretto consumatore, e cioè l'acquirente, è apparso ovvio che l'illecito nell'offerta sia represso in misura meno grave che non la vera e propria immissione al consumo.

Parimenti, quanto all'altra nuova ipotesi di illecito per omissione e/o difformità (intenzionali o non) delle indicazioni documentali previste al primo comma dell'articolo 6 per la fase a monte di quella costituente la vera e propria immissione al consumo diretto, si è previsto che l'illecito configuri un delitto; ciò sempre onde consentire al magistrato di individuare il responsabile o i corresponsabili e di imputare ad essi, ricorrendone gli estremi, più gravi ipotesi di reato.

L'articolo 11, anche in relazione alla necessità (per il magistrato e per gli stessi

trasgressori) di disporre di ogni opportuno elemento a prova o discarico delle responsabilità, impone che gli elementi documentati concernenti i passaggi di prodotti tessili siano conservati per due anni da parte di chi li abbia posti in essere. Il termine appare in congruo rapporto rispetto alla normale durata del ciclo di produzione e di immissione al consumo.

Infine l'articolo 14 stabilisce, con giusta considerazione del periodo di tempo indispensabile per non determinare insormontabili difficoltà di carattere applicativo a livello della produzione e della distribuzione, in relazione ai quantitativi circolanti ed in *stock*, un ragionevole termine, del resto indicato dalla stessa direttiva comunitaria, per l'integrale entrata in applicazione delle norme sopra illustrate.

Consapevoli, onorevoli colleghi, della indispensabilità di realizzare senza indugi — tranne il termine tecnico qui sopra accennato — lo strumento per assicurare il raggiungimento delle finalità che più volte in questa relazione sono state illustrate, vi invitiamo ad approvare il disegno di legge con i suoi allegati.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I prodotti tessili, siano essi di produzione nazionale, siano importati, non possono essere a qualsiasi titolo immessi sul mercato nel territorio della Repubblica e sue pertinenze, se non con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, per tessuti si intendono i prodotti composti esclusivamente da fibre tessili di qualsiasi natura, quali sono definite e denominate nella tabella allegato A alla presente legge, a qualsiasi stadio di lavorazione e distribuzione, dalla materia greggia sino al prodotto finale, essi vengano immessi sul mercato.

Sono altresì soggetti alle disposizioni della presente legge i prodotti tessili incorporati in oggetti di cui costituiscono parte integrante e per i quali l'elemento tessile incorporato abbia funzione determinante per l'uso dell'oggetto stesso.

Art. 3.

È vietato l'uso di una denominazione figurante alla tabella allegato A per fibra diversa da quella alla quale la denominazione stessa si riferisce, tanto se la denominazione sia riportata integralmente, quanto se ne siano utilizzati la radicale, l'aggettivazione e simili, per denominazioni, anche di fantasia, suscettibili di indurre in errore sulla esatta natura della fibra che sia stata in tal modo denominata.

Art. 4.

L'uso della qualificazione « puro », « interamente », « 100 per cento » o altra equipollente, dalla quale sia fatta precedere o seguire la denominazione di una determina-

ta fibra, non è ammessa se non per designare prodotti interamente composti dalla fibra stessa.

Sul peso del prodotto sono tuttavia ammesse una tolleranza del 2 per cento e del 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo cardato, se in rapporto a giustificate ragioni tecniche e non a sistematica aggiunzione, nonchè una tolleranza supplementare del 5 per cento per fili di effetto visibili ed isolabili, destinati a funzione decorativa.

L'uso della qualificazione « lana vergine » o « lana di tosa » per designare un prodotto di lana, è ammesso a condizione che il prodotto sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura ovvero di feltratura diverse da quelle necessarie per la fabbricazione del prodotto, e che infine non sia mai stata oggetto di trattamenti o utilizzazioni tali che la natura della fibra ne sia risultata deteriorata rispetto alle sue caratteristiche naturali.

In deroga al comma secondo del presente articolo, la tolleranza giustificata da ragioni tecniche è stabilita nello 0,3 per cento per i prodotti qualificati come composti di lana vergine o di tosa, ancorchè siano stati ottenuti col ciclo cardato.

Art. 5.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, una delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita dall'indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguita dall'indicazione « minimo 85 per cento », oppure infine dalla completa composizione centesimale del prodotto.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve essere designato con la denominazione e con la percentuale in peso della o delle fibre dominanti, seguita dalla enumerazione delle altre fibre componenti in ordine decrescente, con o senza l'indicazione delle relative percentuali.

Nel caso dei prodotti di cui al comma precedente qualora talune fibre componenti rappresentino ciascuna meno del 10 per cento sul peso del prodotto, l'insieme di tali fibre può essere designato con la espressione « altre fibre », seguita dall'indicazione della loro percentuale globale. Qualora però si voglia espressamente menzionare la denominazione di una fibra presente per meno del 10 per cento sul peso del prodotto, il prodotto deve essere designato con la sua completa composizione centesimale.

I prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro cotone e da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non apprettato, possono essere designati con la denominazione « misto lino » accompagnata obbligatoriamente dall'indicazione di composizione « ordito puro cotone-trama puro lino ».

Art. 6.

Le denominazioni, i qualificativi ed il tenore in fibre previsti agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, debbono essere indicati chiaramente e senza abbreviazioni in tutti i documenti afferenti ai passaggi di proprietà di prodotti tessili nel ciclo della loro fabbricazione ed in quello della loro commercializzazione. L'eventuale uso di espressioni in codice meccanografico è ammesso purchè il significato delle abbreviazioni di codice risulti su tutti i documenti nei quali le abbreviazioni stesse sono usate.

Quando il prodotto tessile sia offerto o venduto al consumatore, le denominazioni, i qualificativi ed il tenore in fibre previsti agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, debbono essere indicati nei cataloghi o altri consimili mezzi in caso di offerta e, in caso di vendita, su apposita etichetta applicata al prodotto o all'involucro che lo contiene.

In caso di vendita di un prodotto tessile composto da due o più tessuti non aventi il medesimo tenore in fibre, esso deve essere munito di tante etichette quanti sono i tipi di tessuto dai quali è composto, con esclusione peraltro di quei tessuti che rappresen-

tino meno del 30 per cento del peso totale del prodotto oppure abbiano esclusive finalità di effetto ed ornamento o siano presenti in misura trascurabile unicamente per esigenze tecniche e della confezione

Le indicazioni contenute nelle etichette debbono risultare da caratteri tipografici o intessuti uniformi e chiaramente leggibili. Non potrà essere dato diverso rilievo all'eventuale indicazione del marchio depositato dalla ditta fabbricante o distributrice, quando tale marchio possa indurre in errore circa la composizione del prodotto quale risulta dalle indicazioni contenute nell'etichetta.

L'uso di qualificativi od indicazioni diversi da quelli previsti dalla presente legge deve essere conforme agli usi leali di commercio. Tali qualificativi od indicazioni, fatta eccezione per i marchi regolarmente depositati, debbono comunque risultare da etichetta diversa e separata da quella prevista nella presente legge.

Art. 7.

Le percentuali previste agli articoli 4 e 5 sono calcolate applicando alla massa anidra di ogni fibra componente, il relativo tasso di ripresa di cui alla tabella allegata *B* alla presente legge. Nel calcolo delle percentuali di cui agli articoli 4 e 5 non rientrano: i rinforzi, supporti, fodere, bordure, cimose, etichette e marchi, bottoni, guarnizioni, nonchè, nei particolari tessuti che li comportano, gli elementi tessili di fondo quando non siano ottenuti dalle medesime fibre di quelli di superficie; ed in genere ogni altro elemento, tessile o non, che sia accessorio e non costituisca parte determinante per la natura del prodotto tessile, oppure per l'acquisto e per l'uso finale del manufatto considerato.

Sono parimenti esclusi dal calcolo delle percentuali, le cariche, le materie grasse, gli appretti e simili, i coloranti e ogni prodotto ausiliario per la tintura o la stampa, in quanto la loro presenza sul peso totale del prodotto sia conforme al leale uso mercantile.

Il regolamento di esecuzione della presente legge preciserà le modalità di preleva-

mento dei campioni nonchè i metodi di analisi per determinare la composizione in fibre tessili dei prodotti considerati nella legge stessa. Detto regolamento preciserà inoltre la misura delle tolleranze ammesse sulle indicazioni di composizione relative ai prodotti tessili contemplati all'articolo 5.

Art. 8.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti tessili destinati ad essere esportati, nonchè ai prodotti tessili che, nel territorio della Repubblica o sue pertinenze, siano introdotti sotto controllo doganale per fini di transito diretto o indiretto oppure siano temporaneamente importati per quivi essere sottoposti a lavorazioni di qualsiasi genere ed essere poi riesportati.

Art. 9.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti per i quali la composizione in fibre non sia determinante ai fini dell'acquisto o non abbia rilevanza in rapporto all'uso cui essi sono destinati, nonchè, ricorrendo le medesime condizioni soggettive ed oggettive in relazione all'acquisto ed all'uso finale, agli elementi tessili di prodotti compositi.

Non rientrano pertanto nella sfera di applicazione della presente legge prodotti quali:

strofinacci per pavimenti e pulizia, presine, copricaffettiere e teiere, mezze maniche protettive e fasce da braccio, stringhe e lacci per scarpe, tele da ricalco per pittori e tele dipinte, ghettoni, cinture e cinturini, bretelle e giarrettiere;

rinforzi, supporti, bordure, guarnizioni, bottoni di tessuto, ovatte, feltri, nastri e passamanerie e altri accessori della confezione e dell'arredamento;

paralumi, cornici, giocattoli, fiori artificiali.

Non rientrano inoltre nella sfera di applicazione della presente legge:

i prodotti, costituiti da materia tessile, per uso tecnico, quali cinghie, cintini e na-

stri trasportatori, guantoni per uso industriale; spaghi, cordami e materiali da imballaggio in pezza o confezionati, feltri e filtri per uso industriale;

i prodotti confezionati usati, purchè esplicitamente dichiarati per tali.

Art. 10.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito dell'etichetta contenente l'indicazione di denominazione e composizione che la presente legge prescrive, è punito con l'ammenda di lire 2 milioni. È fatta salva, per il contravventore, l'azione civile nei confronti del suo dante causa.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile munito di etichetta recante indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa fino a lire 2 milioni col minimo di lire 1 milione.

Chiunque offre pubblicamente in vendita un prodotto tessile senza indicare le prescritte caratteristiche di denominazione o composizione, oppure indicando caratteristiche diverse da quelle che avrebbero dovuto essere dichiarate in rapporto alla composizione del prodotto, è punito con la multa fino a lire 1 milione col minimo di lire 500 mila.

Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 6, comma primo, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa fino a lire 2 milioni, col minimo di lire 1 milione.

Art. 11.

Le indicazioni figuranti nell'etichetta applicata al prodotto tessile debbono essere

comprovabili dalle relative documentazioni tecniche e amministrative, quali: prospetti di fabbricazione, registri e note di fabbrica e magazzino, copie commissione e conferme d'ordine, corrispondenza e fatture.

Tali documentazioni debbono essere conservate per due anni a decorrere dalla data dei documenti con i quali si determina l'immissione del prodotto al diretto consumo.

Art. 12.

Un'apposita commissione interministeriale, nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da un rappresentante dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, del commercio con l'estero e da un funzionario direttivo del Laboratorio chimico centrale delle dogane, esaminerà le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali, delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione chimica, non siano identificabili con quelle esistenti, nonchè per la modificazione di percentuali previste nella tabella allegato B. Il parere della Commissione è vincolante ed inappellabile.

Ove tale parere sia favorevole, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà di conseguenza con proprio decreto.

Art. 13.

Le norme della legge 18 giugno 1931, numero 923, e del regio decreto 1° marzo 1932, n. 544, non compatibili con la presente legge, sono abrogate.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore allo spirare del diciottesimo mese dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA ALLEGATO A

N.	Natura della fibra	Denominazione
1	Fibre ottenute dal vello di ovini della specie <i>Ovis aries</i>	Lana
2	Peli fini di animali: alpaga (<i>Lama pacos</i>), lama (<i>Lama peruana</i>), cammello (<i>Camelus bactrianus</i> e <i>Camelus dromedarius</i>), angora (coniglio d'Angora), kashmir (capra <i>Hircus laniger</i>), mohair (capra <i>Hircus aegragus</i>), vigogna (<i>Lama vicugna</i>), yack (<i>Bos grunniensis</i>)	Denominazione specifica preceduta o meno dal termine « lana »
3	Fibre ottenute esclusivamente dalla bava di insetti sericigeni (baco da seta o filugello)	Seta
4	Peli rigidi di equini e bovini, cammello, cane, capra comune, lontra, scimmia, ecc.	Peli setolosi con la indicazione della specie animale da cui provengono
5	Fibre ottenute dalla criniera e dalla coda di equini	Crine
6	Fibre ricavate dal seme del cotone (<i>Gossypium</i>)	Cotone
7	Fibre ricavate dal libro del <i>Linum usitatissimum</i>	Lino
8	Fibre ricavate dal libro della <i>Cannabis sativa</i>	Canapa
9	Fibre ricavate dal libro del <i>Corchorus capsularis</i> e <i>Corchorus olitorius</i>	Juta
10	Fibre ricavate dalla foglia della <i>Musa textilis</i>	Abaca
11	Fibre ricavate dalla foglia della pianta di <i>Alpha</i>	Alfa
12	Fibre ricavate dall'involucro esterno del frutto <i>Cocus nucifera</i>	Cocco
13	Fibre ricavate dal libro dello <i>Spartium junceum</i> e <i>Cytisus scoparius</i>	Ginestra
14	Fibra ricavata dal libro di piante quali la <i>Boehmeria nivea</i> , <i>Boehmeria tenacissima</i> e simili	Ramiè
15	Fibra ricavata dalla foglia della <i>Agave sisalana</i>	Sisal
16	Fibre composte di silicati misti diversi (borosilicato di alluminio, calcio, magnesio)	Fibre di vetro
17	Fibre ricavate da serpentini e da anfiboli	Amianto
18	Fibre ricavate da listerelle di carta a base di cellulosa	Fibre di carta

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Tabella allegato A)

N.	Natura della fibra	Denominazione
19	Fibre formate da fili metallici, trafilati o listerelle metalliche tagliati da fogli	Fibre metalliche
20	Fibre naturali o non, ricoperte da metalli per galvanoplastica, per materia collante, ecc.	Fibre metallizzate
21	Fibre ottenute dalla gomma naturale (<i>caoutchou</i>) o sintetica	Fibre di gomma
22	Fibre di acetato di cellulosa, di cui meno del 92%, ma almeno il 74% dei gruppi idrossilici sono acetilati	Acetato
23	Fibre ottenute a partire da alginati	Alginica
24	Fibre di cellulosa ottenute mediante filatura con il procedimento cupro-ammoniacale	Cupro
25	Fibre di cellulosa rigenerata ottenute mediante procedimenti che gli conferiscono contemporaneamente un alto grado di tenacità e un alto modulo di elasticità ad umido. Allo stato umido, queste fibre devono sopportare un carico di 22,5 grammi per <i>tex</i> rispetto al massa lineica e sotto questo carico, il loro allungamento non deve superare il 15%	Modal
26	Fibre ottenute mediante la filatura di sostanze proteiche naturali trasformate sotto l'azione di agenti chimici	Proteica
27	Fibre di acetato di cellulosa, di cui almeno il 92% dei gruppi idrossilici sono acetilati	Triacetato
28	Fibre di cellulosa ottenute mediante filatura secondo il procedimento viscosa. Esse possono essere designate con il termine <i>raion</i> per le fibre continue	Viscosa
29	Fibre sintetiche formate da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in peso del motivo acrilonitrilico	Acrilica
30	Fibre sintetiche formate da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50% in peso di monomeri clorurati	Clorofibra

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Tabella allegato A)

N.	Natura della fibra	Denominazione
31	Fibre sintetiche formate da macromolecole lineari a base o a prevalenza in peso di monomeri fluorurati	Fluorofibra
32	Fibre sintetiche formate da macromolecole lineari che presentano nella catena dal 50% a meno dell'85% in peso del motivo acrilonitrilico	Modacrilica
33	Fibre sintetiche formate da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ammidico	Poliammidica
34	Fibre tessili sintetiche formate da macromolecole lineari che presentano prevalentemente nella catena la ripetizione del gruppo funzionale tereftalato	Poliestere
35	Fibre tessili sintetiche formate da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del motivo etilenico	Polietilenica
36	Fibre tessili sintetiche formate da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del motivo propilenico in configurazione isotattica	Polipropilenica
37	Fibre sintetiche formate da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale (NH-CO-NH)	Poliureica
38	Fibre sintetiche formate da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale (O-CO-NH)	Poliuretana
39	Fibre tessili sintetiche formate da macromolecole lineari di alcole polivinilico a tasso d'acetalizzazione variabile	Vinilale
40	Tripolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% del peso totale	Trivinile

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Tabella allegato A)

N.	Natura della fibra	Denominazione
41	Fibra elastomera costituita sia da polisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungati sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sensibilmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione	Elastodiene
42	Fibra elastomera costituita per almeno l'85% del peso da poliuretano segmentato che, allungato sotto una forza di trazione sino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sensibilmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione	Elestanica
43	Fibre tessili sintetiche formate da macromolecole lineari viniliche aventi nella catena almeno l'85% di vinyl-benzene	Polistirenica

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA ALLEGATO B

TASSI DI RIPRESA CONVENZIONALE PER IL CALCOLO DEL PESO DELLE FIBRE
CONTENUTE NEI PRODOTTI TESSILI

Nome	%	Nome	%
1-2-4) Lana, peli fini e peli setolosi di animali:		24) Cupro	13,00
— fibre pettinate	18,25	25) Modal	13,00
— fibre cardate	17,00	26) Proteica	17,00
3) Seta	11,00	27) Triacetato	7,00
5) Crine:		28) Viscosa	13,00
— fibre pettinate	16,00	29) Acrilica	2,00
— fibre cardate	15,00	30) Clorofibra:	
6) Cotone:		— fibre	2,00
— fibre normali	8,50	— fili	2,00
— fibre mercerizzate	10,50	31) Fluorofibra	0,00
7) Lino	12,00	32) Modacrilica	2,00
8) Canapa	12,00	33) Poliammidica 66:	
9) Juta	17,00	— fibre	6,25
10) Abaca	14,00	— fili	5,75
11) Alfa	14,00	Poliammidica 6:	
12) Cocco	13,00	— fibre	6,25
13) Ginestra	14,00	— fili	5,75
14) Ramiè:		Poliammidica 11:	
— fibre decorticate e sgommate	8,50	— fibre	3,50
15) Sisal	14,00	— fili	3,50
16) Vetro:		34) Poliestere:	
— filamenti superiori a 5 micron	2,00	— fibre	1,50
— eguali o inferiori a 5 micron	3,00	— fili	3,00
17) Amianto	2,00	35) Polietilenica	1,50
18) Fibre di carta	13,75	36) Polipropilenica	2,00
19) Fibre metalliche	2,00	37) Poliureica	2,00
20) Fibre metallizzate	2,00	38) Poliuretana:	
21) Fibre di gomma	1,00	— fibre	3,50
22) Acetato	9,00	— fili	3,00
23) Alginica	10,00	39) Vinilale (Polivinilica)	1,00
		40) Trivinile (Vinilestere)	3,00
		41) Elastodiene	1,00
		42) Elastanica	3,50
		43) Polistirenica	1,50